

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

PROVINCIA DI PIACENZA

ORDINANZA Nr. 34 del 27/10/2022

Oggetto: ESUMAZIONI DAL CIVICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO

IL SINDACO

Richiamati:

- 1) l'art. 54, co.1, lett. B) e co.2 D.lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti locali";
- 2) il Capo XVII (art. 82 e seguenti) del DPR 10.09.1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria";
- 3) le circolari esplicative del Ministro della Sanità in materia;
- 4) la L.R. Emilia Romagna 29.07.2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) il Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4 in materia di esumazioni ed estumulazioni di feretri;
- 6) il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Preso atto:

- 1) che l'art. 41 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria testualmente recita:
 - comma 4) "Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie in forma massiva sono disposte con ordinanza dal Sindaco e rese note, con congruo anticipo, mediante avvisi affissi presso il Cimitero e pubblicati all'Albo pretorio comunale nonché mediante comunicazione agli aventi diritto recante l'avvertenza che, qualora alla scadenza del termine stabilito nei predetti avvisi, non siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati, il Comune provvederà d'ufficio";
 - comma 5) "Relativamente alle sepolture in campo di inumazione per completamento del processo di mineralizzazione, decorso il termine indicato negli avvisi, se gli aventi titolo non provvedono ad indicare altra sistemazione dei resti, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Settore Cimiteri, il Comune autorizza l'esumazione dei resti ossei e la loro collocazione in ossario comune".
- del tentativo di questo Comune ad assumere ogni strumento di ricerca e/o informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria, quali l'affissione della presente ordinanza presso il Cimitero stesso, la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente ed ogni altra ulteriore utile iniziativa, compresa la comunicazione ai parenti noti e l'invio all'Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza per la sua divulgazione.

Considerata la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di esumazioni nel Civico Cimitero Capoluogo

RENDE NOTA

la lista dei resti mortali di prossima esumazione, che resterà esposta fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e con affissione agli ingressi e all'interno del Cimitero Comunale.

ORDINA

L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'esumazione ordinaria delle seguenti sepolture:

DEFUNTO	DATA DECESSO	DEFUNTO	DATA DECESSO	DEFUNTO	DATA DECESSO
SOLDI GINO	02/03/1978	GARBATI GIUSEPPINA	30/07/1982	MANGANELLI LINA	30/11/1982
RAIMONDI GIUSEPPINA	20/04/1979	SCAGLIA PAOLO	13/02/1981	POLLASTRI ANNA	04/10/1979
RAIMONDI GINA	10/05/1982	CATTONI GIOVANNI	19/08/1980	DALLAVALLE LINO	18/04/1981
VASINI RICCARDO	23/06/1982	MAIAVACCA EZILDA	22/03/1981	DALLAVALLE ALICE	01/04/1983

1) che le spese per le citate operazioni di esumazione e traslazione rimarranno a totale carico dell'Amministrazione

comunale nel caso l'Ente non venga informato in tempo utile della diversa volontà dei famigliari;

2) che in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari i resti ossei verranno raccolti in apposita cassettina di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell'ossario comune o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 6 (sei), per dare opportunità agli aventi diritto, che solo successivamente si mettano in contatto con gli Uffici, di scegliere la destinazione desiderata.

DISPONE

- che durante le operazioni di esumazione nessuno possa prelevare parte dei resti, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria;
- che in mancanza di richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle esumazioni vengano consegnati al Responsabile del Settore cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione per il periodo di un anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, tali oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune, nonché affissa all'interno e agli ingressi del Civico Cimitero per giorni 30 trenta prima dell'inizio delle operazioni e sino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
- di inviare la presente ordinanza all'Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza per la sua divulgazione.

INVITA

la cittadinanza tutta a notiziare l'Ente nel caso sia a conoscenza di parenti dei defunti indicati nella lista sopraccitata.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.

Gimmi Distante

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
Telefono: 0523/820441 pec: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it